

§§§

- APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 70 DEL 22.12.1998
- ESECUTIVO SEDUTA DEL 9.02.1999 - CO.RE.CO. CAGLIARI PROT. 72/01/99
- PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 30.12.1998 AL 14.01.1999
- RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 17.02.1999 AL 4.03.1999

Art. 1
Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Il presente Regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nella Legge 8 giugno 1990 n. 142 e nel Decreto Legislativo 25.2.1995 n. 77 e loro successive modificazioni ed integrazioni e in coordinamento con il Regolamento Comunale di Contabilità.

TITOLO I
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 2
Individuazione

Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

Art. 3
Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo Regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito Regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Art. 4
Determinazione aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete alla Giunta Comunale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla Legge.
2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salvo diversa disposizione di Legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 5
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i Regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza con apposite deliberazioni.
2. Nel caso in cui Leggi successive all'entrata in vigore dei Regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei Regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione Consiliare.

TITOLO II
GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6
Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli immobili compete al funzionario responsabile del tributo specifico designato dalla Giunta comunale.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi degli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

Art. 7 Modalità di pagamento

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a. versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
- b. versamento nei conto correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
- c. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite Istituti Bancari e Creditizi, a favore della Tesoreria Comunale;
- d. assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art.24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1993 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione; in ottemperanza alla previsione di cui al comma 40 del predetto art. 24 il pagamento tramite assegno bancario può essere effettuato qualora siano state disciplinate le relative modalità con Decreto del Ministero delle Finanze.

e. carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43.

Art. 8

Attività di riscontro

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

2. La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art. 9

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10

Autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento , con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.

2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti istanze non valutate per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

4. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi sono trasmessi dal funzionario responsabile al Sindaco al termine di ogni semestre.

Art. 11

Rappresentanza dell'Ente in giudizio

Conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire¹ il funzionario responsabile del tributo è l'organo di rappresentanza del Comune, limitatamente al giudizio di primo grado.

2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
3. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relazione a fine mese alla Giunta comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

Art. 12

Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

durata massima: ventiquattro mesi;

decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;

applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;

inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a L. 20.000.000, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 13

Sanzioni

1. La competenza per la determinazione delle sanzioni, fermi restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi - salvo, per i limiti minimi, quelli diversi fissati dal regolamento locale ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 – è in capo al Responsabile del Servizio.

TITOLO III

RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 14

Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e dal D.P.R. 28.1.1988 n. 43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.1.1910 n. 639.

Art. 15

Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 9.

Art. 16

Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di L. 20.000 complessive.

2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli

importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario responsabile.

Art. 17 Vigenza

Le norme di questo Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

Art. 18 Formalità

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:
è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio;
è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.